

COPIA DI CONSULTAZIONE

Allegato A al verbale dell'assemblea, Bologna 15 12 2001

STATUTO

Art. 1 - **DENOMINAZIONE**

E' costituita la società scientifica "ANDRIA - Associazione per la promozione di una assistenza appropriata in ostetricia, ginecologia e medicina perinatale”.

Art. 2 - **SEDE**

L'Associazione ha sede presso il domicilio del Tesoriere.

Art. 3 - **OGGETTO E SCOPO**

L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere attività di carattere scientifico, culturale e sociale, sollecitando la partecipazione di tutti gli operatori che lavorano nel campo della salute riproduttiva e sessuale, secondo il concetto di salute definito dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), promuovendo un'assistenza appropriata.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, le iniziative scientifiche, le iniziative editoriali e culturali, la formazione l'aggiornamento nei settori della salute riproduttiva e sessuale. I soci potranno fruire di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza di quanto costituisce il campo di interesse dell'Associazione.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per operatori o gruppi di operatori nonché di utenti.

A titolo esemplificativo, l'Associazione affronterà i seguenti temi:

- a) promozione un'assistenza appropriata alla luce dell'evidenza scientifica disponibile e diffusione dell'informazione sull'evidenza scientifica,
- b) contenimento dell'interferenza medica nell'assistenza alla nascita e rispetto della libertà di scelta della persona,
- c) affermazione della pari dignità degli operatori nel campo della nascita, sottolineando

il ruolo centrale dell'ostetrica nell'assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio fisiologici,

- d) valutazione dei servizi e della normativa sanitaria del settore,
- e) promozione della procreazione responsabile nel rispetto della libertà di scelta.

Sempre a titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- I. attività culturali ed associative (seminari, congressi, convegni, conferenze, istituzione di biblioteche e/o centri di documentazione),
- II. attività di formazione (corsi di preparazione e perfezionamento, formazione di gruppi di studio e ricerca),
- III. attività editoriali.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività culturale, purché aderente agli scopi del sodalizio; anche utilizzando strutture pubbliche e/o private disponibili.

L'eventuale produzione e/o cessione di beni e/o servizi derivanti dalle attività di cui sopra sarà rinviata alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico vigente in materia.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti di organi di governo, aziende pubbliche, private ed organizzazioni sindacali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - PATRIMONIO

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni contributi da parte di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche e dagli avanzi netti di gestione.
- b) Il consiglio direttivo stabilisce la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione, la quota associativa annua e gli eventuali contributi annuali che potranno essere richiesti in relazione alle

necessità dell'Associazione stessa.

- c) L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione, al versamento della quota associativa annua e degli eventuali contributi annui. È, comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e gli eventuali contributi annui e sono, comunque, a fondo perduto.
- e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte.

Art. 5 - ASSOCIATI

- a) Possono essere associati all'Associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividono gli scopi.
- b) Chi intende aderire all'Associazione deve:
 - b.1. sottoscrivere un apposito modulo di adesione con il quale dichiara di condividere le finalità, impegnarsi ad osservare lo statuto e, se esistente, il regolamento dell'Associazione,
 - b.2. versare annualmente la quota associativa.Successivamente, agli associati potrà essere richiesto un contributo annuo eventualmente stabilito dal consiglio direttivo in relazione alle necessità dell'Associazione stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

- c) Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato.
- d) In caso di inadempienza degli obblighi statutari oppure per altri gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del consiglio

direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

La decisione è inappellabile.

Art. 6 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati,
- il consiglio direttivo,
- il presidente del consiglio direttivo;
- il segretario
- il tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 7- ASSEMBLEA

- a) L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
- b) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:
 - provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente, del segretario e del tesoriere;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
 - delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi netti di gestione, comunque denominati,
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del

suo patrimonio.

- c) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno con maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. L'assemblea è convocata in qualunque luogo purché in Italia.
- d) La convocazione, fatta mediante lettera consegnata anche a mano e/o posta elettronica o fax, deve essere spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli associati nonché ai componenti del consiglio direttivo almeno venti giorni prima dell'assemblea e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
- e) L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti la maggioranza degli associati.
- f) In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, con un minimo di 5.
L'adunanza di seconda convocazione, non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- g) Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, che non sia membro del consiglio direttivo o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2 deleghe.
Il diritto di voto potrà essere esercitato da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.
- h) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- i) Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega, tanto in prima fila che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti in proprio o per delega tanto in prima che in seconda convocazione.

- l) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro associato eletto dall'assemblea stessa
- m) In assenza delle formalità suindicate, l'assemblea s'intenderà, comunque, valida se sono presenti tutti gli associati e tutti i componenti del consiglio direttivo.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dall'assemblea, da un minimo di 5 a un massimo di 21 membri compresi il presidente, il segretario ed il tesoriere.

I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far nuovo alla sua rielezione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del consiglio direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla sua o cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Ai consiglieri, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'incarico, non compete alcun compenso.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevimenti;
- l'approvazione della bozza del rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

Il consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più amministratori delegati, conferendo loro potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. La convocazione, fatta mediante lettera raccomandata anche a mano o telefax o posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo, almeno venti giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, otto giorni prima dell'adunanza stessa.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione nelle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e della riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 10 - IL SEGRETARIO

Il segretario redige i verbali dell'assemblea e del consiglio e coadiuva il presidente e/o gli eventuali amministratori delegati nelle loro funzioni. In caso di sua assenza, il segretario verrà nominato dal presidente dell'assemblea o del consiglio direttivo.

Art. 11 - IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione finanziaria e amministrativa, redige la contabilità, il libro degli associati e coadiuva il presidente nella predisposizione del bilancio consuntivo.

Art. 12 - LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle assemblee del consiglio direttivo nonché il libro degli associati.

I libri dell'associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza e le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 13 - BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 agosto di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse della loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'assemblea che approva il bilancio deve essere tenuta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte del medesimo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni similari e/o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.

Art. 16 - NORME APPLICABILI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente a statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.